



Università degli Studi
di Genova
Il Garante dell'Ateneo

RELAZIONE

Al Senato Accademico

sull'attività svolta nell'anno accademico 2009/2010

Genova, dicembre 2010

Luigi Francesco Meloni

PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dal Senato Accademico, a conclusione dell'anno accademico 2009/2010, presento la relazione sull'attività del Garante di Ateneo.

Ritengo utile, nuovamente, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, per una maggior conoscenza di esso da parte di coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa, cui si deve fare riferimento, è l'art. 6 dello Statuto dell'Ateneo che assegna al Garante "il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università" comunicando, a conclusione dell'istruttoria, "le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmettendo le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza".

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- La figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene.
- Mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni.."), l'informazione all'ufficio interessato, nella forma delle conclusioni, va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità trasmette le sue conclusioni...").

La differente natura dei due atti (osservazioni e conclusioni) ha indotto a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti.

- In tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione,

tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

In definitiva, a voler sintetizzare significativamente il ruolo del Garante, merita riportare letteralmente, da "Legislazione Universitaria" (2009, pag. 95), che "Il Garante di Ateneo pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo. Il suo intervento è una risposta alle anomalie, disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, su istanza di chi si ritenga leso da siffatte circostanze, sia d'ufficio".

E' dunque questo il compito che mi è stato assegnato e che mi sono impegnato a svolgere con passione e dedizione.

L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2009/2010 sono state trattate n. 21 pratiche. Di esse 13 riguardano studenti, 2 riguardano impiegati amministrativi, 5 docenti e 1 terzi estranei.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse. Di queste si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

<i>Numero Pratica</i>	<i>a.a. 2009/10</i>	<u>OGGETTO</u>
1 pag.10		<p><i>Istanza di uno studente, già iscritto nell'anno accademico 2008/2009 ad un corso di laurea presso un'altra Università e pre-iscritto, per l'anno accademico 2009/2010, ad un corso di laurea specialistica di questo Ateneo, con l'intenzione di poter perfezionare la propria iscrizione presso questa Università, in considerazione del fatto che egli avrebbe sostenuto, in data 29 aprile 2010, l'esame di laurea presso l'Università di appartenenza, data riferibile, per quell'Ateneo, all'anno accademico 2008/2009.</i></p> <p><i>Come noto, invece, presso questa Università il termine conclusivo dell'anno accademico 2008/2009 è rappresentato dalla data del 31 marzo 2010.</i></p> <p><i>In considerazione di tale incongruenza, il Garante, sentito il pro-Rettore per gli studenti, ha suggerito di procedere ad un'iscrizione sub condicione.</i></p> <p><i>Lo studente, laureatosi nella prevista sessione, ha potuto quindi proseguire la propria carriera presso questo Ateneo.</i></p>
2		<p><i>Istanza di un già professore a contratto dell'Ateneo, negli anni accademici dal 2006/2007 al 2008/2009, in cui lo stesso lamenta l'assegnazione, per l'anno successivo, della medesima cattedra ad altro candidato non in possesso dei titoli per accedervi.</i></p> <p><i>Il medesimo istante ha presentato ricorso al TAR, ottenendo incidentalmente la sospensione di detto provvedimento.</i></p> <p><i>Il Garante, in attesa della sentenza del giudice amministrativo, ha ritenuto inopportuno pronunciare un proprio parere, atteso il valore vincolante fra le parti della detta decisione.</i></p>

		<i>Il Garante resta in attesa di ricevere, per conoscenza, la sentenza definitiva del TAR.</i>
3 pag. 12		<i>Istanza presentata da uno studente diretta ad ottenere un parere circa la rilevanza, dal punto di vista penale, civile, amministrativo, del contenuto di messaggi apparsi su un forum, scambiati fra studenti e un docente, posto che detti messaggi avevano per oggetto le qualità professionali ed i comportamenti di un soggetto, già docente presso questo Ateneo. Premesso che compito del Garante (ex art. 6 Statuto) è quello di esaminare esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università, e vista l'incertezza sulla appartenenza a questo Ateneo degli autori dei messaggi e che il docente citato non fa più parte di questo Ateneo, il Garante ha ritenuto la richiesta come riguardante un parere legale, e pertanto estraneo alle proprie funzioni.</i>
4		<i>Doglianze di un dipendente che lamenta un trattamento differente riservato, da un lato, a coloro che sono in possesso di buoni pasto del valore di € 7, ritirati entro il 30 settembre 2009, e da spendere anche oltre tale data e, dall'altro, a coloro che abbiano ritirato o ritireranno i buoni pasto dal 1 ottobre 2009, ai quali vengono consegnati titoli del valore complessivo di € 10 (un titolo da € 7 e uno, ad integrazione, da € 3). A seguito di deliberazione dei competenti Organi di governo, infatti, il sistema dei buoni pasto è risultato così regolamentato: a) fino al 30 settembre: buono pasto del valore nominale pari ad € 7; b) dal 1 ottobre: buono pasto del valore nominale pari ad € 10. Conseguentemente, coloro che hanno ritirato i buoni pasto entro il 30 settembre sono risultati in possesso di titolo da € 7, mentre coloro che abbiano ritirato i buoni pasto dal 1 ottobre in poi avranno ottenuto, alternativamente, o un buono pasto da € 10 oppure due buoni-pasto, uno da € 7 e, ad integrazione, uno da € 3. Occorre così aver riguardo non al momento della spesa del buono, ma al momento del suo ritiro. Tale disposizione trova fondamento nelle opportune ed imprescindibili valutazioni finanziarie e di bilancio effettuate dall'Amministrazione. Il comportamento dell'Amministrazione appare, pertanto, corretto.</i>
5		<i>Istanza di uno studente al quale è stato indirizzato, da parte degli uffici amministrativi dell'Ateneo, l'invito a pagare la somma di euro 150 per il ritardo nella presentazione dell'attestazione ISEEU che doveva avvenire entro il termine ultimo del 20 aprile 2010. L'istante è stato invitato, per le vie brevi, ad adempiere a quanto richiesto al fine di evitare maggiori spese derivabili dalla mancata presentazione di detto documento.</i>
6		<i>Segnalazione di mancato regolare funzionamento di un Centro Interuniversitario di ricerca pervenuta da alcuni docenti aderenti</i>

		<p>allo stesso. Gli istanti denunciavano l'impossibilità di svolgere la loro attività nell'ambito dello stesso Centro in quanto veniva loro interdetto l'accesso ai relativi spazi.</p> <p>Il Magnifico Rettore – pure destinatario della segnalazione – ha svolto un'istruttoria il cui esito è apparso esaustivo rispetto alle materie segnalate a questo Garante.</p> <p>La vicenda si è rivelata complicata, come dimostrato dal susseguirsi di ulteriori segnalazioni di irregolarità e di interventi degli organi accademici competenti, conclusisi con le proposte, da parte del Magnifico Rettore, dell'avvio dello scioglimento del Centro.</p> <p>Rilevato che ogni partecipazione ulteriore da parte di quest'Ufficio appariva ormai superflua, il Garante ha disposto l'archiviazione della pratica.</p>
6bis		<p>Trasmissione, da parte degli stessi docenti di cui al n. 6, di cinque fogli contenenti "alcuni" giudizi degli studenti nei confronti di altro docente, apparsi su un social network.</p> <p>L'atto di trasmissione è stato ritenuto un esposto (ex art. 6 Statuto dell'Ateneo).</p> <p>Il Garante ha proceduto all'individuazione della competenza dell'organo, ultimo destinatario dell'esposto, nella persona del Preside di Facoltà di afferenza del professore indicato nello stesso, poiché a tale organo spetta di assumere le iniziative che riterrà del caso (ex art. 12 dello Statuto dell'Ateneo: "il Preside...sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà..."), eventualmente coinvolgendo la Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio (ex art. 13 del medesimo testo normativo: "...esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica...").</p> <p>Il Garante ha quindi proceduto a trasmettere a detto organo di Ateneo l'esposto per le iniziative del caso.</p>
7 pag.13		<p>Istanza di uno studente rivolta a beneficiare di un premio di profitto consistente nella riduzione del 15% dell'importo della seconda rata della tassa d'iscrizione.</p> <p>Tale beneficio era destinato a coloro che avessero conseguito annualmente, entro il settembre dell'anno precedente, l'80% dei crediti formativi previsti dal piano di studio, con l'eccezione degli studenti che avessero richiesto il riconoscimento di esami superati in una precedente carriera.</p> <p>Nella fattispecie, l'istante, pur avendo conseguito tutti i crediti previsti per il secondo anno del proprio corso di laurea (120 a fronte dei 96 richiesti), risultava escluso dalla possibilità di fruire del premio in argomento, avendo chiesto il riconoscimento di 2 crediti formativi relativi ad un esame sostenuto in altro corso di studio cui era stato precedentemente iscritto.</p> <p>Il Garante, pur comprendendo l'intendimento di contenere il riconoscimento dei benefici che comportano un onere sul bilancio dell'Ateneo, ha ritenuto opportuno che tale intento dovesse essere sorretto però da criteri di ragionevolezza, in base</p>

		<p>ai quali si giudica il corretto uso della discrezionalità da parte dalla pubblica amministrazione.</p> <p>Il Garante, pertanto, ravvisando, nel caso in esame, l'applicabilità di un criterio improntato a ragionevolezza, ha invitato l'Amministrazione ad esercitare l'autotutela per riequilibrare gli interessi in conflitto.</p>
8		<p>Istanza di uno studente diretta a ottenere la possibilità di avvalersi – ai fini della determinazione dell'ammontare della seconda rata di iscrizione al corrente anno accademico – dell'ISEU presentato nel precedente anno: ciò a causa della impossibilità di effettuare presso il CAF la relativa certificazione, a causa di gravi conflitti insorti nella famiglia di appartenenza.</p> <p>L'istanza è risultata inaccoglibile in quanto la richiesta risultava difforme dalle disposizioni regolamentari dell'Ateneo.</p> <p>Interpellati i competenti Uffici Amministrativi, è stato rivolto all'istante l'invito a formulare istanza di dilazione di pagamento della somma dovuta, fino alla regolarizzazione della sua pratica amministrativa.</p>
9 pag.15		<p>Istanza di uno studente straniero iscritto ad una Facoltà scientifica volta al trasferimento ad una Facoltà umanistica di questo stesso Ateneo, avendo i competenti Uffici amministrativi obiettato che detto trasferimento non risultava possibile "perché il titolo di studio di cui egli è in possesso non è valido allo scopo".</p> <p>Il Garante ha, pertanto, richiamato l'art. 23 del Regolamento didattico che così dispone: "Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro <u>titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Ateneo</u>".</p> <p>Nella fattispecie, la dichiarazione rilasciata in proposito dal Consolato italiano di quella sede (Dichiarazione di valore in loco) affermava che il titolo conseguito dallo studente consentiva "in loco" l'ammissione a speciali esami di "idoneità accademica" per l'iscrizione a corso accademico analogo al corso in materie scientifiche scelto dal candidato.</p> <p>Per chiarire l'espressione ora riportata il medesimo Consolato italiano, contattato in proposito dai competenti organi dell'Ateneo, ha confermato che il titolo di scuola secondaria superiore conseguito dall'istante consentiva l'iscrizione solo a Facoltà di materie scientifiche.</p> <p>Alla luce delle acquisizioni assunte, il Garante ha confermato l'impossibilità del trasferimento dell'istante ad una Facoltà umanistica.</p>
10		<p>Richiesta di informazioni, pervenuta per le vie brevi, da parte di un dipendente, assunto a tempo determinato presso un centro dell'Ateneo utilizzando la graduatoria di un concorso a tempo indeterminato, circa la possibilità di essere nuovamente chiamato dalla stessa graduatoria sempre con contratto a tempo determinato.</p> <p>Il Garante ha confermato l'impossibilità, già asserita dal competente Ufficio amministrativo, di dar corso ad un nuovo</p>

		<p><i>rapporto di lavoro a tempo determinato, mentre il dipendente conserva l'idoneità ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel triennio successivo all'approvazione della graduatoria stessa.</i></p>
11		<p><i>Quesito di un collaboratore dell'Ateneo circa la legittimità di utilizzare la graduatoria di un concorso bandito per assunzione a tempo indeterminato ai fini dell'assunzione a tempo determinato degli idonei non vincitori.</i></p> <p><i>In proposito, il Garante ha osservato che l'Amministrazione ha correttamente applicato quanto disposto dal comma quarto dell'art. 22 del CCNL vigente, secondo il quale: "L'assunzione del personale di cui al comma 1 (tempo determinato) ha luogo, ove possibile, mediante utilizzo della graduatoria dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indeterminato. In tal caso, il dipendente conserva l'utile collocazione in graduatoria....".</i></p> <p><i>L'istante ha inoltre lamentato che l'accettazione della suddetta chiamata avrebbe comportato la rinuncia a due contratti di collaborazione in essere presso due Facoltà dell'Ateneo.</i></p> <p><i>Anche per tale denunciata situazione, il Garante ha osservato che l'Amministrazione ha correttamente applicato la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 53 D.lgs. 165/2001, richiamato dall'art. 21 del medesimo contratto.</i></p>
12		<p><i>Istanza di un laureando volta ad ottenere la riapertura dei termini per la presentazione dell'ISEE ai fini della determinazione dell'ammontare della seconda rata di iscrizione.</i></p> <p><i>Il termine del 31 marzo, stabilito dal Regolamento didattico come termine finale per il conferimento di titoli accademici, è stato superato (non è stato rispettato tale termine per sostenere l'esame di laurea). Nel caso, lo studente ha sostenuto l'ultimo esame di profitto in data successiva al 31 marzo.</i></p> <p><i>L'istanza, pertanto, è risultata infondata.</i></p> <p><i>Il Garante, comunque, considerata la situazione familiare dello studente e l'onerosità di sostenere il pagamento dell'importo massimo conseguente alla mancata presentazione dell'ISEE, ha ritenuto equo segnalare l'opportunità che l'autorità accademica apporti – per simili fattispecie – un'apposita disciplina normativa.</i></p>
13		<p><i>Richiesta di parere presentata da uno specializzando che svolgeva parte del proprio percorso di specializzazione all'estero, come fellow research, circa la legittimità della delibera del Consiglio della competente Scuola di Specializzazione con la quale lo stesso Consiglio disponeva il rientro dello studente presso la sede della Scuola medesima, in Genova.</i></p> <p><i>L'esame degli atti allegati ha messo in rilievo una serie di irregolarità dell'atto di verbalizzazione della decisione in esame.</i></p> <p><i>A fronte della non competenza di questo Garante a valutare il merito della decisione assunta dal Consiglio della Scuola sulla base di una valutazione di incongruità del percorso estero svolto dallo studente rispetto al relativo piano di studi, e però, stante la rilevazione di irregolarità dell'atto di verbalizzazione – che nulla avevano a che vedere col merito della vicenda – è apparso doveroso trasmettere gli atti all'organo che dispone di poteri di</i></p>

		<p>indagine, vale a dire al Magnifico Rettore, al fine di promuovere un'inchiesta interna tendente ad un definitivo chiarimento.</p> <p>Medio tempore, è stato sospeso il termine di rientro in Genova dello specializzando ed è stato convocata una nuova riunione del Consiglio; con tali atti veniva aperto un nuovo percorso del procedimento per il quale, al momento, questo Garante non ha titolo ad intervenire.</p>
14 pag.17		<p>Istanza contenente doglianze di due partecipanti ad un concorso per ricercatore universitario, che lamentano irregolarità nello svolgimento della relativa procedura di valutazione comparativa.</p>
15		<p>Istanza di uno studente, iscritto ad un corso di laurea, diretta a segnalare l'applicazione, a suo carico, della mora sull'importo della seconda rata relativa all'anno accademico 2009/2010.</p> <p>L'istante ha lamentato di aver ricevuto il bollettino di pagamento il 20 maggio 2010 (provvedendovi immediatamente) mentre la relativa scadenza era quella del 30 aprile.</p> <p>Il Garante ha richiamato l'art. 11, comma 2 (tasse e contributi) del Regolamento di Ateneo per gli studenti che dispone: "l'importo delle tasse e dei contributi nonché le modalità di pagamento e le relative scadenze...sono indicati nella Guida dello studente", nonché l'art. 20 del medesimo Regolamento che precisa: "Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello Studente e il Manifesto degli studi...".</p> <p>Relativamente al caso in esame, a pag. 27 della Guida si legge: "Avvertenza importante. Nel caso in cui, in prossimità della scadenza, lo studente che non riceva il bollettino per il pagamento delle tasse, è tenuto a richiederlo alla competente segreteria studenti...per evitare il pagamento di mora in caso di versamento oltre la scadenza".</p> <p>L'istanza è pertanto è risultata infondata.</p>
16		<p>Richiesta di parere di un laureando della specialistica circa la legittimità delle disposizioni di escludere dai premi di laurea coloro che abbiano conseguito una laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico o che abbiano già conseguito un titolo di studio di pari livello a quello per il quale è richiesto il beneficio.</p> <p>Il Garante ha osservato l'irragionevolezza di tale disposizione, sottolineando che il titolo di laurea triennale non può essere equiparato a quello della specialistica che, infatti, è un titolo di secondo livello.</p> <p>Ciò considerato il Garante ha osservato che nulla sembra ostare alla concessione di detto beneficio, qualora lo studente consegua il titolo entro il marzo 2011.</p>
17		<p>Richiesta di informazioni, pervenuta per le vie brevi, da parte di uno studente laureato in corso nell'anno accademico 2008/2009 circa la possibilità di accedere ai benefici di merito per la votazione di laurea conseguita.</p> <p>L'istanza è risultata inaccoglibile perché detti premi sono stati istituiti a partire dal successivo anno accademico.</p>
18 pag. 20		<p>Istanza di uno studente iscritto al terzo anno di un corso di laurea a numero programmato che intendeva laurearsi nella</p>

	<p><i>sessione di appello del mese di dicembre 2010, per proseguire gli studi fino al conseguimento della laurea magistrale, anch'essa a numero programmato.</i></p> <p><i>Per iscriversi alla prova di ammissione al corso biennale occorre aver conseguito la laurea entro il termine previsto per la stessa prova.</i></p> <p><i>La prova era stata fissata con D.M. del MIUR in data 6 settembre 2010. Il conseguimento della laurea è avvenuta nel dicembre dello stesso anno.</i></p> <p><i>Tale evidente contraddizione avrebbe causato la perdita di un anno allo studente. Il Garante, per ovviare a tale situazione, ha suggerito, per le vie brevi, all'istante di iscriversi a singole attività formative al fine del successivo riconoscimento per la prosecuzione della propria carriera, in caso di ingresso alla laurea magistrale.</i></p> <p><i>Il Garante ha comunque rilevato il profilo di ingiustizia di tale situazione, segnalandolo ai competenti Organi dell'Ateneo al fine di investire, per la relativa riconsiderazione, il MIUR.</i></p>
19	<p><i>Istanza di un docente candidato alla cattedra di professore ordinario presso due Atenei.</i></p> <p><i>Il docente lamentava irregolarità nello svolgimento delle relative prove concorsuali.</i></p> <p><i>L'istanza è risultata inaccoglibile poiché ai sensi dell'art. 6 dello Statuto questo Garante ha il "compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici, o singoli componenti delle Università", ove risulta pacifico che per "Università" si debba intendere il solo Ateneo genovese.</i></p>
20	<p><i>Istanza di uno studente rivolta ad ottenere il riconoscimento del pagamento di tasse universitarie nel passaggio della vecchia laurea specialistica alla laurea magistrale.</i></p> <p><i>Le produzioni acquisite consentivano di accertare due iscrizioni: una, dell'a.a. 2008/2009, al Corso di laurea specialistica in antropologia culturale ed etnologica; l'altra, dell'a.a. 2009/2010, al Corso di laurea magistrale nella stessa disciplina.</i></p> <p><i>Trattandosi dell'iscrizione a due distinti corsi di laurea, in due diversi anni accademici, è risultata legittima la richiesta del pagamento delle tasse per ciascuno di essi.</i></p>

OSSERVAZIONI

Pratica n. 1

“Istanza di uno studente, già iscritto nell’anno accademico 2008/2009 ad un corso di laurea presso un’altra Università e pre-iscritto, per l’anno accademico 2009/2010, ad un corso di laurea specialistica di questo Ateneo, con l’intenzione di poter perfezionare la propria iscrizione presso questa Università, in considerazione del fatto che egli avrebbe sostenuto, in data 29 aprile 2010, l’esame di laurea presso l’Università di appartenenza, data riferibile, per quell’Ateneo, all’anno accademico 2008/2009.

Come noto, invece, presso questa Università il termine conclusivo dell’anno accademico 2008/2009 è rappresentato dalla data del 31 marzo 2010.

In considerazione di tale incongruenza, il Garante, sentito il pro-Rettore per gli studenti, ha suggerito di procedere ad un’iscrizione sub condicione.

Lo studente, laureatosi nella prevista sessione, ha potuto quindi proseguire la propria carriera presso questo Ateneo.”

“ Lo studente... è iscritto alla Facoltà dipresso l’Università di.... Il 29 aprile p.v. ... dovrà sostenere l’esame di laurea nel suddetto Ateneo, presso il quale l’anno accademico 2008/2009 si conclude il 30 aprile.

Dopo aver conseguito la laurea, ... intende perfezionare la propria iscrizione al corso di Laurea Specialistica in di questo Ateneo. Peraltro, questa iscrizione, per Regolamento di Ateneo, deve avvenire entro il 31 marzo p.v., prima, cioè, del conseguimento del titolo che consente l’iscrizione desiderata.

In sostanza: quando lo studente consegnerà la laurea di primo livello presso l’Università di ..., il termine per l’iscrizione al corso di Laurea specialistica presso questa Università sarà già scaduto.

Si può osservare, da un lato, che la rigorosa osservanza del termine di iscrizione stabilito da questo Ateneo impedisce che la stessa possa essere effettuata, ma, dall’altro lato, non può non emergere il grave pregiudizio (perdita di un anno) cui sta per andare incontro lo studente.

Una soluzione, basata su una diffusa opinione sull'argomento, potrebbe essere rappresentata da un'iscrizione *sub condicione* dell'aspirante in attesa del conseguimento del titolo valido per la stessa. Si eviterebbe, in tal modo, un danno alla carriera universitaria dello studente a causa di una rigorosa applicazione di una norma il cui fondamento, peraltro, non appare tale da non poter essere superato in meritevoli circostanze eccezionali come quelle presenti".

Pratica 3

“Istanza presentata da uno studente diretta ad ottenere un parere circa la rilevanza, dal punto di vista penale, civile, amministrativo, del contenuto di messaggi apparsi su un forum, scambiati fra studenti e un docente, posto che detti messaggi avevano per oggetto le qualità professionali ed i comportamenti di un soggetto, già docente presso questo Ateneo.

Premesso che compito del Garante (ex art. 6 Statuto) è quello di esaminare esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università, e vista l’incertezza sulla appartenenza a questo Ateneo degli autori dei messaggi e che il docente citato non fa più parte di questo Ateneo, il Garante ha ritenuto la richiesta come riguardante un parere legale, e pertanto estraneo alle proprie funzioni”.

“ Con riferimento alla sua istanza tendente ad ottenere un parere circa la “rilevanza dal punto di vista penale, civile, amministrativo del contenuti dei messaggi” apparsi nel forum rappresentanti della sua Facoltà, le comunico che ogni mio intervento, in qualità di Garante, sarebbe improprio. Il compito che lo Statuto dell’Ateneo mi affida (art. 6) è quello di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università.

La valutazione a me richiesta è, invece, relativa a “messaggi” trasmessi da alcuni studenti (ancora tali?) dell’Ateneo aventi per oggetto le qualità professionali ed i comportamenti di un soggetto che attualmente non ha alcun rapporto con l’Università. In sostanza, lei mi chiede un parere legale sulla rilevanza in termini di responsabilità degli autori di detti messaggi e, relativamente al suo ruolo, sua propria. Ebbene, quest’istanza va rivolta ad un legale, il quale potrà sicuramente esprimere un parere in proposito.

La conferma a questa affermazione sta, fra l’altro, nel riferimento che lei stesso fa al ruolo di procuratore della Repubblica da me svolto in passato: ora non lo svolgo più e, per completezza, ancorché lo svolgessi, non potrei esprimermi preventivamente su una vicenda che potrebbe presentare implicazioni giudiziarie.

In conclusione, tenuto conto della sua dimostrata capacità di muoversi sul terreno di cui ci occupiamo, è lecito confidare nella sua valutazione e sulla correttezza del suo conseguente comportamento.”

Pratica n. 7

“Istanza di uno studente rivolta a beneficiare di un premio di profitto consistente nella riduzione del 15% dell'importo della seconda rata della tassa d'iscrizione.

Tale beneficio era destinato a coloro che avessero conseguito annualmente, entro il settembre dell'anno precedente, l'80% dei crediti formativi previsti dal piano di studio, con l'eccezione degli studenti che avessero richiesto il riconoscimento di esami superati in una precedente carriera.

Nella fattispecie, l'istante, pur avendo conseguito tutti i crediti previsti per il secondo anno del proprio corso di laurea (120 a fronte dei 96 richiesti), risultava escluso dalla possibilità di fruire del premio in argomento, avendo chiesto il riconoscimento di 2 crediti formativi relativi ad un esame sostenuto in altro corso di studio cui era stato precedentemente iscritto.

Il Garante, pur comprendendo l'intendimento di contenere il riconoscimento dei benefici che comportano un onere sul bilancio dell'Ateneo, ha ritenuto opportuno che tale intento dovesse essere sorretto però da criteri di ragionevolezza, in base ai quali si giudica il corretto uso della discrezionalità da parte della pubblica amministrazione.

Il Garante, pertanto, ravvisando, nel caso in esame, l'applicabilità di un criterio improntato a ragionevolezza, ha invitato l'Amministrazione ad esercitare l'autotutela per riequilibrare gli interessi in conflitto”.

“L'esponente, ..., lamenta il seguente fatto.

È studente del terzo anno del corso di laurea in Gli organi accademici hanno deliberato nel 2009 un premio di profitto, pari ad una riduzione del 15% della seconda rata, per chi consegue annualmente, entro il 30 settembre 2009, l'80% dei crediti formativi previsti dal proprio piano di studi.

Nella stessa delibera è disposto che, in particolare, per il terzo anno, i cfu devono ammontare almeno a 96 entro, appunto, il 30 settembre 2009. Si dispone, inoltre, che sono esclusi dal premio di profitto gli studenti immatricolati che chiedono il riconoscimento di esami nella carriera precedente.

Attraverso l'interpello della struttura di Ateneo competente, si è appreso che tale principio è stato affermato per la prima volta con la citata delibera.

L'esponente, alla citata data del 30 settembre 2009, aveva superato tutti crediti previsti per il secondo anno del proprio corso di laurea, ben oltre, quindi, i 96 cfu

richiesti e precisamente 120 cfu. Ciò nonostante allo studente veniva negato il premio di profitto a causa del riconoscimento nella precedente carriera di 2 cfu per la lingua inglese: ciò in base alla disposizione già richiamata secondo la quale sono esclusi dal premio, come detto, gli studenti che abbiano chiesto il riconoscimento di esami superati nella carriera precedente.

Orbene, il Garante, pur apprezzando l'inserimento di una restrizione volta a contenere il riconoscimento di benefici che comportano un carico sul bilancio di Ateneo, ritiene altresì che tale intento debba essere sorretto da valutazioni e modalità ispirate a ragionevolezza.

E', infatti, sulla base di tale criterio che si giudica il corretto uso della discrezionalità amministrativa.

Nel caso in esame, la ragionevolezza viene meno se si considera che il riconoscimento di 2 cfu ponga nel nulla i 120 cfu (ben oltre quindi ai 96 previsti per il premio di profitto) acquisiti al momento dell'accesso al terzo anno di corso.

Questa considerazione, che attiene al bilanciamento tra interesse pubblico ed interesse privato, dovrebbe, dunque, indurre all'esercizio dell'autotutela da parte dell'organo amministrativo che ha deliberato il principio contestato o, quanto meno, dovrebbe indurlo a creare le opportune condizioni affinché non si ripetano simili situazioni."

Pratica n. 9

“Istanza di uno studente straniero iscritto ad una Facoltà scientifica volta al trasferimento ad una Facoltà umanistica di questo stesso Ateneo, avendo i competenti Uffici amministrativi obiettato che detto trasferimento non risultava possibile “perché il titolo di studio di cui egli è in possesso non è valido allo scopo”.

Il Garante ha, pertanto, richiamato l'art. 23 del Regolamento didattico che così dispone: “Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Ateneo”.

Nella fattispecie, la dichiarazione rilasciata in proposito dal Consolato italiano di quella sede (Dichiarazione di valore in loco) affermava che il titolo conseguito dallo studente consentiva “in loco” l'ammissione a speciali esami di “idoneità accademica” per l'iscrizione a corso accademico analogo al corso in materie scientifiche scelto dal candidato.

Per chiarire l'espressione ora riportata il medesimo Consolato italiano, contattato in proposito dai competenti organi dell'Ateneo, ha confermato che il titolo di scuola secondaria superiore conseguito dall'istante consentiva l'iscrizione solo a Facoltà di materie scientifiche.

Alla luce delle acquisizioni assunte, il Garante ha confermato l'impossibilità del trasferimento dell'istante ad una Facoltà umanistica”.

“Lo studente..., iscritto alla Facoltà di ...(Facoltà scientifica) di questa Università intende cambiare Facoltà e trasferirsi – a decorrere dal prossimo anno accademico – alla Facoltà di(Facoltà umanistica).

L'Ufficio competente dell'Ateneo (Dipartimento gestione e formazione studenti ed attività internazionali), cui lo studente si è rivolto, ha obiettato che il trasferimento richiesto non è possibile “perché il titolo di studio di cui è in possesso non è valido allo scopo”.

L'istanza rivolta a questo Garante ha, come destinatario, anche il Consiglio di Corso di studio della Facoltà presso cui lo studente intende trasferirsi: la ragione è appresso detta.

La norma invocata dall'Ufficio competente dell'Ateneo è l'art. 23, primo comma, del Regolamento didattico, che recita: “Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Ateneo”.

Per vero, lo studente ha prodotto “Dichiarazione di valore in loco n. 1310/2008”, rilasciata dal Consolato Generale del proprio paese del seguente tenore:

“il Diploma (conseguito dallo studente) è titolo finale di Scuola Secondaria Superiore...e consente “in loco” l’ammissione a speciali esami di “idoneità accademica” previsti localmente per l’iscrizione a corso accademico analogo al corso in materie scientifiche scelto dal candidato”.

Per fugare ogni dubbio sul valore vincolante o meno dall’ultima espressione ora riportata (corso di laurea in materie scientifiche), il competente Ufficio dell’Ateneo ha contattato il Consolato d’Italia a ..., il quale – come viene riferito – ha confermato che “il titolo di scuola secondaria superiore conseguito dall’interessata consente l’iscrizione solo in materie scientifiche”.

E’, dunque, corretto l’avviso espresso dal competente Dipartimento, significativo dell’esclusione – allo stato – dell’iscrizione della studente al nuovo corso di laurea; ed è altrettanto corretto, alla luce della citata norma del Regolamento Didattico, il rinvio della decisione definitiva al competente Consiglio di Corso di Studio ..., al quale, peraltro, il ridetto studente si è già rivolto.”

Pratica n. 14

“Istanza contenente doglianze di due partecipanti ad un concorso per ricercatore universitario, che lamentavano irregolarità nello svolgimento della relativa procedura di valutazione comparativa.”

“L’istanza presentata riguarda la regolarità della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di un ricercatore universitario presso la Facoltà di ... dell’Università di Genova per il settore disciplinare ...

Gli istanti, partecipanti a detto concorso, chiedono al Garante che:

- 1) siano verificate le modalità di valutazione delle prove scritte, della prova orale e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, soprattutto con riferimento ai punteggi assegnati.
- 2) che sia verificato il perché la comunicazione del risultato delle prove scritte è stata data senza l’indicazione del punteggio delle prove stesse;
- 3) sia verificato che la procedura sia avvenuta secondo il verbale della prima riunione della Commissione esaminatrice;
- 4) sia verificata la motivazione del fatto che si siano presentate alle prove solamente sette candidati a fronte di numerosi iscritti.

Limitandoci, per ora, all’oggetto dell’istanza, appare evidente che questo Garante non ha alcuna competenza ad esaminare le doglianze di cui ai numeri 1) e 4), attenendo, esse, a valutazioni di merito non suscettibili di censura.

Gli istanti, peraltro, specificano le loro doglianze riferendosi, più correttamente, all’oggetto di cui ai numeri 2 e 3, che illustrano come segue:

- a) “durante la seconda prova del 30 giugno, è stato riferito dalla Commissione esaminatrice che la terza prova doveva essere affrontata solo con l’approvazione delle prime due”. Essi obiettarono che, “nella lettera di presentazione era scritto che tutte e tre le prove erano obbligatorie e nessuna delle tre aveva bisogno di approvazione della Commissione.”

Si osserva che, ai sensi dell’art. 7, comma V, del relativo bando di concorso di cui al D.R. n. 290 del 24.04.2008, è disposto che “saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano sostenuto entrambe le prime due prove” (scritte). Non risulta che qualche candidato (tanto meno gli istanti) sia stato escluso dalla partecipazione alla prova orale;

- b) “durante il pomeriggio del 30 giugno dovevano essere comunicati i risultati con i rispettivi punteggi delle prime due prove”. Essi obiettarono che, invece, è stato affisso un foglio di carta semplice (di cui producono copia fotografica) senza alcuna firma dei responsabili dove tutti i sette partecipanti erano stati ammessi alla prova del 1° luglio.

Si osserva che dalla Relazione della Commissione emerge che il giorno 30 giugno 2010, alle 11.15 (V seduta), presso l’aula 6 della Facoltà di ...”si procederà alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una busta più grande dopo aver staccato le relative linguette numerate e nel contempo vengono avvertiti i candidati della possibilità di assistere alle operazioni”.

Di fatto, è nel corso di detta seduta che si è ottemperato a quanto disposto in precedenza. Ivi non era prevista alcuna comunicazione, ma semplicemente si avvertivano i candidati che potevano assistere alle predette operazioni. Si segnala, inoltre, che -come risulta dalla copia fotografica in atti- è stata data comunicazione dell’ammissione alla prova orale di tutti i partecipanti alle prove scritte con foglio firmato dal presidente della Commissione;

- c) “prima della prova orale tutti i candidati dovevano essere informati del punteggio riguardante le prime due prove scritte e le varie pubblicazioni presentate al momento dell’iscrizione”. Gli istanti obiettarono che la Commissione non ha riferito alcun punteggio.

Si osserva che il già citato art. 7 del bando di concorso, comma 2, dispone che “al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli si svolgono le prove...e consistono in: due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, e una prova orale”. Non vi è menzione dell’obbligo di informazione del punteggio delle due prove scritte e delle pubblicazioni, come preteso.

- d) “dopo la prova orale, è stato comunicato ai candidati che nel pomeriggio del giorno 1° luglio, presso l’aula 6, doveva essere esposto un documento riportante il vincitore della procedura comparativa unitamente ai punteggi rispettivamente conseguiti dai partecipanti”. Gli istanti obiettarono che, semplicemente, “è stato esposto un foglio (di cui producono copia fotografica) dove si enunciava la verifica amministrativa degli atti e si rimandava la comunicazione del vincitore e dei rispettivi punteggi attraverso una comunicazione, a mezzo raccomandata, ad opera degli uffici competenti.”

Si osserva, in proposito che, a prescindere dalla segnalata comunicazione che ha carattere informale, la norma di riferimento per il problema in esame è contenuta nel comma 14 del già citato art. 7 del bando di concorso laddove si legge che “al termine dei lavori, la commissione, previa la valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore”.

Nel foglio, di cui è agli atti copia fotografica, si rende noto, appunto, che “ i risultati saranno resi noti dopo la verifica amministrativa degli atti con comunicazione inviata dagli uffici”.

E' previsto, infatti, l'accertamento delle regolarità degli atti, da parte del Rettore, il quale, dopo tale incombenza, dichiara il nominativo del vincitore.

Infine, per soddisfare l'esigenza di pubblicità della conclusione del procedimento, è disposto ed è attuato (comma 19, art. 7 citato) che la “relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è resa pubblica per via telematica”.

Sembra, dunque, che la Commissione – a parte eventuali informali esternazioni da parte di qualche commissario, ininfluente sulle regolarità del procedimento- abbia osservato le norme dettate dal D.R. del bando di concorso conclusosi con la nomina del vincitore.

Non vale la pena, infine, in questa sede esprimere alcun giudizio sulle “informazioni trapelate” riferite dagli istanti, secondo le quali l'unica ragazza partecipante al concorso, risultata poi vincitrice, “sia una parente del presidente della Commissione”.

In proposito, però, sia consentito rilevare che la Commissione, nel corso della prima seduta (v. pag. 3 della relazione) ha proceduto all'accertamento dell'insussistenza delle incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile nei confronti dei candidati emessi”.

Pratica n. 18

“Istanza di uno studente iscritto al terzo anno di un corso di laurea a numero programmato che intendeva laurearsi nella sessione di appello del mese di dicembre 2010, per proseguire gli studi fino al conseguimento della laurea magistrale, anch’essa a numero programmato.

Per iscriversi alla prova di ammissione al corso biennale occorre aver conseguito la laurea entro il termine previsto per la stessa prova.

La prova era stata fissata con D.M. del MIUR in data 6 settembre 2010. Il conseguimento della laurea è avvenuta nel dicembre dello stesso anno.

Tale evidente contraddizione avrebbe causato la perdita di un anno allo studente. Il Garante, per ovviare a tale situazione, ha suggerito, per le vie brevi, all’istante di iscriversi a singole attività formative al fine del successivo riconoscimento per la prosecuzione della propria carriera, in caso di ingresso alla laurea magistrale.

Il Garante ha comunque rilevato il profilo di ingiustizia di tale situazione, segnalandolo ai competenti Organi dell’Ateneo al fine di investire, per la relativa riconsiderazione, il MIUR”.

“Gentile Signora,

ho letto la lettera con la quale mi espone il caso che riguarda suo figlio, studente iscritto al corso di laurea in ... della Facoltà di ... di questa Università.

Nella lettera si segnala che lo studente, iscritto al terzo anno, intende laurearsi nella sessione di appello del mese di dicembre 2010, avendo peraltro l’intenzione di proseguire gli studi e conseguire la laurea magistrale.

E’ noto che l’accesso al corso biennale è a numero programmato ed il bando per l’anno accademico 2010/2011 prevede che possano iscriversi alla relativa prova di ammissione solo coloro che abbiano conseguito la laurea (titolo di primo livello) entro la data prevista per tale prova che, quest’anno era stata stabilita al 6 settembre 2010.

La conseguenza di tale discrasia è che lo studente –come, peraltro, i suoi colleghi che si trovano nella medesima situazione- perde, inevitabilmente, un anno della propria carriera universitaria, pur laureandosi nel precedente anno accademico 2009/2010.

E' facile rilevare che tale situazione presenta un profilo di ingiustizia. Che questo Garante possa intervenire a segnalare la situazione affinché si provveda a risolverla è consentito: con la precisazione, però, che esso è consapevole che la data della prova di accesso alla laurea magistrale è stabilita a livello ministeriale per tutto il territorio nazionale e che, perciò, gli Organi dell'Ateneo sono impossibilitati ad intervenire risolutivamente; se, come ci si augura, lo riterranno, possono solamente segnalare al MIUR quanto lamentato, al fine di sollecitarlo a stabilire una disciplina normativa che eviti il suo ripetersi.”

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare, oltre alla ricca varietà degli argomenti trattati, riportati in forma sintetica nella prima parte, alcuni pareri ritenuti più interessanti e pertanto, come detto, esposti integralmente nelle Osservazioni.

E' doveroso, altresì, segnalare l'impegno della segreteria nel fornire una significativa assistenza all'ufficio del Garante.

ALLEGATI

Statuto dell'Università degli Studi di Genova

emanato con D.R. n. 18 del 20.12.1994
(pubblicato nella G.U. n° 3 del 4.1.95)
in vigore dal 19.01.1995

Testo comprensivo delle modifiche emanate con i seguenti DD.RR.:

- n° 100 del 12.03.96 (pubblicato nella G.U. n° 70 del 23.3.96);
- n° 227 del 25.10.96 (pubblicato nella G.U. n° 267 del 14.11.96);
- n° 131 del 12.05.97 (pubblicato nella G.U. n° 138 del 16.6.97);
- n° 199 del 28.10.97 (pubblicato nella G.U. n° 282 del 3.12.97);
- n° 94 del 05.03.98 (pubblicato nella G.U. n° 84 del 10.4.98);
- n° 249 del 06.07.99 (pubblicato nella G.U. n° 179 del 2.8.99);
- n° 72 del 28.02.00 (pubblicato nella G.U. n° 58 del 10.3.00);
- n° 146 del 07.06.00 (pubblicato nella G.U. n° 169 del 21.7.00);
- n° 70 del 09.02.01 (pubblicato nella G.U. n° 53 del 5.3.01).

(...)

Titolo I - Organi di Ateneo

Capo II - Organi sussidiari

Art. 6 - Il garante di Ateneo

1. L'Università può istituire con decreto rettorale, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, il garante di Ateneo con il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
2. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.
3. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'università, con le quali non sia mai stato posto in essere in precedenza un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito il garante decade dal suo ufficio.
4. Il garante viene eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. La carica ha la durata di quattro anni accademici e non è rinnovabile.
5. Gli oneri derivanti vengono definiti dal consiglio di amministrazione e sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

(...)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Decreto n. 21

IL RETTORE

- Vista la L. n. 168 del 9.5.1989;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto il D.R. n. 147 del 12.6.1997, inerente all'istituzione, a decorrere dall'1.7.1997, dell'ufficio del Garante di Ateneo;
- Visto che il Senato Accademico, nella seduta del 21.1.2008, ha proceduto ad eleggere alla suddetta carica, per quattro anni accademici - previa valutazione del relativo curriculum vitae - il Dott. Luigi Francesco MELONI;
- Verificato che alla votazione hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che detta attività è stata svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la validità sia della votazione sia dell'elezione;
- Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto;
- Considerato che il designato ha titolo a ricoprire il precitato ufficio

DECRETA:

Art. 1 - Il Dott. Luigi Francesco MELONI è nominato Garante di Ateneo per un quadriennio accademico, dall'1.11.2007 al 31.10.2011.

Genova, 23.1.2008

IL RETTORE



G. Signorini

Responsabile del Procedimento:
Rag. Roberta Lombardi
MRG/RL - bv
H:\Strutture\I\organ\Garante\dr.Mel.08.doc

Per informazioni:
Dottor Bernardo Velluti
Tel. 010/209.5537; fax 010/209.5728;
e-mail: velluti_r@unige.it